

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 633 del 21/07/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE RELAZIONI SINDACALI E
SULL'INFORMAZIONE DIRIGENZA AREA SANITÀ**

PROPONENTE: RISORSE UMANE

Il Dirigente Responsabile: VIVERIT LELIO ARMANDO

Il Funzionario istruttore: COLCIAGO VERONICA

Fascicolo n. 1 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 04 - 05

Immediatamente esecutiva: S

Soggetta a privacy: N

Pubblicazione differita: N

Con introiti: N

Con Oneri: N



VISTI l'art. 42 del D.Lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019 e il Contratti Collettivi Sindacali Quadro vigenti;

CONSIDERATA l'opportunità di adottare un Regolamento Aziendale in materia di relazioni sindacali, in ragione dell'esigenza di raggruppare in un unico testo tutte le disposizioni in materia e adottare ulteriori disposizioni regolamentari integrative, condivise con le OO.SS. dell'Area Sanità, ove l'attuale quadro normo-contrattuale lo consenta;

VISTI la proposta in atti di Regolamento redatta dalla U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione e i verbali delle sedute sindacali del 21/9/2020 e del 9/6/2021, nelle quali si è discusso, fra l'altro, della tematica in oggetto;

DATO ATTO che nella sopra richiamata seduta del 9/6 u.s., è stato condiviso con l'unanimità delle OO.SS. dell'Area Sanità il testo definitivo del regolamento di cui trattasi di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;

RITENUTO di approvare il nuovo "Regolamento sulle relazioni sindacali e sull'informazione" di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il nuovo "Regolamento sulle relazioni sindacali e sull'informazione" di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di disporre che il Regolamento di cui trattasi entra in vigore con decorrenza 1° agosto 2021;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;



- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

All. 1

REGOLAMENTO SULLE RELAZIONI E INFORMAZIONE SINDACALE

Titolo I Parti, decorrenza e durata

Art. 1 - Parti

- 1.1 Il presente regolamento d'intesa si applica tra l'Azienda Socio Sanitario Territoriale Nord Milano, da ora indicata come "ASST Nord Milano" e i soggetti sindacali indicati nell'art. 7 del CCNL Area Sanità 2016 – 2018, sottoscritto in data 19/12/2019.
- 1.2 I soggetti sindacali, a cui si applicano questo e i successivi articoli, sono i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL relativo al Personale del Area Sanità 2016 – 2018, da ora indicate come OO.SS., nonché la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Di seguito si elencano i soggetti sindacali firmatari del presente Regolamento:
- a) ANAAO ASSOMED;
 - b) CIMO;
 - c) FASSID;
 - d) AAROI EMAC;
 - e) FP CGIL;
 - f) FVM;
 - g) FESMED;
 - h) FEDERAZIONI CISL MEDICI;
 - i) ANPO ASCOTI FIALS MEDICI;
 - j) UIL FPL.

La delegazione trattante di Parte Pubblica è individuata con provvedimento del Direttore Generale. La delegazione trattante dell'ASST, in sede decentrata, è costituita come segue:

- a) Dalla Delegazione trattante di parte pubblica, costituita con Deliberazione n. 203 del 27.03.2019;
 - b) da eventuali rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
- 1.3 Le funzioni di segreteria sono svolte da un assistente/collaboratore amministrativo della U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione, designato di volta in volta dalla Delegazione Trattante.
- 1.4 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente l'individuazione e l'eventuale cambiamento delle rispettive Delegazioni Trattanti.

Art. 2 - Decorrenza e durata

Il presente Regolamento è valido a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino all'approvazione di un nuovo regolamento in materia, fatte salve eventuali disapplicazioni che si dovessero rendere necessarie a fronte di nuove disposizioni di rango superiore (legislative o contrattuali) e incompatibili con quelle previste nel presente regolamento, che dovessero nel frattempo intervenire.

Titolo II

Obiettivi e strumenti

Art. 3 - Finalità

3.1 Il sistema delle relazioni sindacali persegue la costruzione di un rapporto fortemente qualificato tra Amministrazione e OO.SS., fondato su principi di correttezza, trasparenza e informazione reciproca, che abbia come finalità comune il perseguimento degli obiettivi istituzionali nel quadro dell'autonomia gestionale e amministrativa dell'ASST e il temperamento tra le esigenze organizzative, la tutela contrattuale dei dipendenti e l'interesse degli utenti.

Art. 4 - Strumenti delle relazioni sindacali

4.1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola in:

a) Partecipazione finalizzata ed instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti su atti e decisioni a valenza generale dell'ASST, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.

La partecipazione si articola a sua volta in:

- I. informazione;
- II. confronto;
- III. organismo paritetico per l'innovazione;
- IV. organismi paritetici di partecipazione (tavoli tecnici, incontri, etc.).

b) Contrattazione integrativa finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.

4.2 I protocolli d'intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere modificati unilateralmente dall'organo deputato all'adozione dell'atto.

4.3 Le clausole contrattuali sottoscritte possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti.

4.4 Il sistema prevede la costituzione, su richiesta di una delle parti, di un tavolo di trattativa comune con le OO.SS. della dirigenza su argomenti specifici che interessano entrambe le aree contrattuali.

Art. 5 – Informazione

5.1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.

5.2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

5.3. L'informazione deve essere fornita di norma almeno entro 5 giorni lavorativi, ad eccezione dei casi di urgenza, al fine di consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da assumere, prima della loro definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte.

5.4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli artt. 5 (Confronto), 6 (Confronto regionale) e 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) del CCNL 19 dicembre 2019 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione, nonché le materie per le quali l'informazione sia prevista da disposizione di legge;

5.5. In ogni caso, la richiesta di informativa non può essere sottesa ad un controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione.

Art. 6 - Informazione, confronto ed organismi paritetici di partecipazione

6.1. L'Amministrazione fornirà alle OO.SS., periodicamente e tempestivamente, tutte le informazioni relative agli atti di valenza generale inerenti:

- a) le modifiche o integrazioni al piano di organizzazione aziendale;
- b) l'andamento dei processi occupazionali;
- c) il costo del personale;
- d) la consistenza degli organici.

6.2. L'informazione di cui al comma precedente, sarà preventiva e fornita in forma scritta.

6.3. Su materie di particolare rilevanza, non oggetto di contrattazione o confronto, l'informazione potrà avvenire anche con la programmazione di appositi incontri nel corso dei quali si aprirà se necessario il confronto.

6.4. il confronto si avvia mediante invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione dell'informativa, le parti si incontrano se, entro 5 giorni (art. 5, comma 2 CCNL 2019) dall'informazione, il confronto è richiesto dai soggetti sindacali. L'incontro può anche essere proposto dall'ASST contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Art. 7 - Modalità di svolgimento degli incontri sindacali

7.1. Il confronto con le rappresentanze sindacali avviene previa convocazione scritta da parte dell'Amministrazione via e-mail, di norma entro 7 giorni dall'incontro, salvo casi urgenti.

7.2. La data e gli argomenti all'ordine del giorno degli incontri, di norma sono preventivamente concordati tra Delegazione Pubblica e OO.SS.

7.3. Il materiale oggetto di trattativa, in relazione a tutti gli istituti contrattuali, dovrà essere fornito, preventivamente e almeno 7 giorni prima dell'incontro, su supporto informatico.

7.4. Nel caso di richiesta di informazioni da parte della delle OO.SS. accreditate, l'Amministrazione risponderà in forma scritta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi i casi in cui i dati/informazioni richieste non siano ancora in possesso dell'Amministrazione, o qualora l'istruttoria si rilevi particolarmente complessa. In tali ultimi casi, l'Amministrazione si impegna comunque a rispondere senza ritardo non appena in possesso di tutti gli elementi. Titolati a richiedere sono i Dirigenti delle OO.SS. accreditate.

7.5. Le richieste devono essere inviate all'indirizzo delegazione.trattante@asst-nordmilano.it e per conoscenza a direzione.amministrativa@asst-nordmilano.it.

7.6. Per permettere una razionale trattazione degli argomenti sarà favorita la predisposizione di calendari di riunioni che affrontino congiuntamente argomenti tra loro collegati, oggetto rispettivamente di confronto o di contrattazione.

7.7. Tutti gli accordi, verbali di confronto/non accordo nonché i contratti debitamente sottoscritti, saranno forniti in copia, a tutti i soggetti titolati alla contrattazione e trasmessi anche via mail di norma entro 10 giorni lavorativi. I verbali d'incontro saranno forniti in copia, a tutti i soggetti titolati alla contrattazione via mail di norma entro 10 gg.

7.8. Gli incontri/assemblee/tavoli tecnici non possono, in ogni caso, essere registrati/filmati, parzialmente o per intero, salvo l'unanime consenso di tutti i partecipanti.

Art. 8 - Stipulazione degli accordi e dei contratti integrativi

8.1. Gli esiti del confronto su materie oggetto di informazione e confronto, sono formalizzate in appositi verbali sottoscritti dai componenti della delegazione trattante di parte aziendale e sindacale.

8.2. Le ipotesi d'intesa sulle materie della contrattazione integrativa, sono formalizzate in appositi contratti o accordi che, sottoscritti dai componenti della delegazione trattante di parte aziendale e sindacale, trovano attuazione con le decorrenze indicate dalle parti.

8.3. Titolari del potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi aziendali sono quelli previsti dal dall'art. 7, comma 3, lett. b) del CCNL 19/12/2019.

Art. 9 - Interpretazione autentica degli accordi e dei contratti integrativi

9.1. Qualora intervengano dubbi interpretativi sullo stato di applicazione di un accordo, ciascuna delle parti interessate può inviare all'altra formale richiesta scritta. Tale richiesta deve contenere una sintetica descrizione degli elementi di fatto e di diritto sulla quale si fonda, dovendo comunque far riferimento a questioni interpretative di rilevanza generale.

9.2. Nel più breve tempo possibile e, comunque entro 30 giorni, le parti si incontreranno per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

9.3. L'accordo stipulato sulle clausole controverse sostituisce il contenuto delle stesse dall'inizio della vigenza del contratto o accordo medesimo.

Titolo III

Prerogative sindacali e norma finale

Art. 10 - Esercizio delle libertà sindacali

10.1. L'Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, individua luoghi accessibili a tutti i dipendenti e appositi spazi riservati alle rappresentanze sindacali, per l'affissione di pubblicazioni e comunicati inerenti esclusivamente materie di interesse sindacale.

10.2. Le OO.SS. effettuano ogni intervento necessario per evitare l'utilizzo improprio di tali spazi. Eventuali affissioni al di fuori degli spazi assegnati sono considerate abusive e quindi sono eliminate d'ufficio.

10.3. L'ASST mette a disposizione delle OO.SS. una bacheca Sindacale Elettronica su cui è possibile inserire i documenti che le OO.SS. intendono portare a conoscenza dei dipendenti.

Art. 11 - Norma finale

11.1 Qualora dovessero intervenire pronunce giurisprudenziali, pareri dell'ARAN o interpretazioni autentiche non compatibili con una o più disposizioni sopra riportate, il presente regolamento verrà automaticamente modificato secondo la suddetta interpretazione.

11.2. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla disciplina del CCNQ 4/12/2017 e del vigente CCNL.